

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1008)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COSSIGA)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(FOSCHI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1980

Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314,
recante aumenti della misura degli assegni familiari e delle
quote di aggiunta di famiglia

ONOREVOLI SENATORI. — L'accluso decreto-legge è inteso a restituire all'istituto degli assegni familiari l'originaria funzione di perequazione salariale tra lavoratori a differente carico familiare.

È noto, infatti, che gli assegni familiari, il cui importo risale a quello fissato nel 1975 dalla legge 26 maggio 1975, n. 161, hanno subito negli ultimi anni un grave deterioramento sia in termini assoluti per effetto del processo inflattivo sia per la loro riduzione in valore relativo in rapporto alle retribuzioni attuali.

Appare, pertanto, improcrastinabile conferire a tali prestazioni, mediante una con-

grua rivalutazione, la funzione sia di elemento correttivo ed integrativo della retribuzione destinato a garantire un minimo vitale ai nuclei familiari più deboli, sia di fattore redistributivo dei redditi a favore delle classi sociali soprattutto delle zone geografiche depresse e con maggiore sviluppo demografico.

Gli aumenti proposti non devono essere riguardati, peraltro, come provvedimento a sè stante ma come punto di inizio di una generale riforma dell'istituto che, inquadrato nel più ampio disegno della riforma del sistema previdenziale, dovrà condurre alla piena attuazione del precetto dell'articolo 36 della Costituzione. In attesa della più ampia

opera di riforma è apparso necessario, d'intesa con le forze sindacali, provvedere all'immediata rivalutazione degli assegni familiari dovuti per il coniuge e per i figli raddoppiandone l'importo entro il 1980; ed egualmente per le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale statale ed ai dipendenti degli enti pubblici.

Più precisamente, le attuali misure sono aumentate del 50 per cento del loro ammontare a decorrere dal 1° luglio 1980 e raddoppiate dal 1° ottobre 1980.

Alla copertura dei maggiori oneri conseguenti agli aumenti predetti si farà fronte con le maggiori entrate contributive conseguenti ad un diverso andamento della massa salariale imponibile (scatti scala mobile, rinnovi contratti aziendali) ed al recupero di evasioni contributive in conseguenza della riscossione unificata per i contributi INPS-INAM e per gli effetti indiretti del condono previsto dalla legge n. 33 del 1980.

Per quanto concerne le implicazioni di carattere finanziario relativamente all'aumento degli assegni familiari per i coltivatori diretti, si fa presente che il concorso dello Stato, stanziato annualmente nella misura di lire 80 miliardi, come stabilito dalla citata legge del 1975, si è rivelato superiore alle effettive necessità di gestione e, pertanto, non occorre integrare tale stanziamento.

Agli oneri conseguenti agli aumenti delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale statale si provvede mediante la utilizzazione degli stanziamenti di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il decreto-legge, infine, prevede l'allineamento delle misure delle maggiorazioni per carichi familiari erogate dalle varie gestioni pensionistiche a quella del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Com'è noto, attual-

mente, a norma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, le gestioni previdenziali diverse dal Fondo anzidetto, in genere, corrispondono per i familiari a carico dei pensionati maggiorazioni commisurate all'importo delle pensioni (normalmente un decimo del trattamento pensionistico) entro il massimale costituito dalla misura degli assegni familiari.

Con la prevista elevazione di questi ultimi assegni si determina automaticamente anche un beneficio per i titolari di pensione fatta eccezione per quelli che fruiscono di non elevati trattamenti pensionistici. Per questi ultimi, essendo la maggiorazione per le quote di famiglia di importo inferiore alla nuova misura degli assegni familiari, sostanzialmente, non si determinerebbe alcun beneficio a seguito della nuova disciplina in materia.

Per eliminare tale disparità di trattamento si prevede l'unificazione della misura delle maggiorazioni per i familiari a carico di tutti i pensionati. Resta ferma, ovviamente, la norma di salvaguardia di cui al secondo comma dell'articolo 2 del citato decreto-legge del 1977 per i titolari di pensioni liquidate entro il 31 dicembre 1977, ai quali vengono corrisposte, fino a totale riassorbimento, le maggiorazioni per carichi familiari nella misura più favorevole in godimento alla data anzidetta.

L'accluso decreto-legge, che viene presentato alle Camere per la conversione, riproduce il testo del disegno di legge — presentato alla Camera dei deputati — che viene pertanto ritirato.

Il ricorso alla decretazione d'urgenza si ricollega con la necessità di corrispondere immediatamente gli assegni familiari nella nuova misura, atteso che l'aumento decorre dal 1° luglio corrente anno.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, recante aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia.

Decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 14 luglio 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di aumentare la misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata il giorno 11 luglio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° luglio 1980, le misure degli assegni familiari indicate nell'articolo 1 della legge 26 maggio 1975, n. 161, sono così modificate:

Tabella A:

per ciascun figlio	L.	3.420 settimanali
per il coniuge	»	3.420 »

Tabelle B e C:

per ciascun figlio	»	14.820 mensili
per il coniuge	»	14.820 »

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° ottobre 1980, le misure di cui al comma precedente sono così modificate:

Tabella A:

per ciascun figlio	L.	4.560 settimanali
per il coniuge	»	4.560 »

Tabelle B e C:

per ciascun figlio	»	19.760 mensili
per il coniuge	»	19.760 »

Articolo 2.

L'importo mensile degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per ciascun figlio o persona equiparata a carico è elevato:

a lire 11.875 mensili, a decorrere dal 1° luglio 1980;

a lire 15.832 mensili, a decorrere dal 1° ottobre 1980.

Articolo 3.

Le misure mensili delle quote di aggiunta di famiglia per il coniuge e per ciascun figlio a carico spettanti al personale statale in attività di servizio, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai titolari di pensione e di assegni vitalizi ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevate a lire 14.820 e a lire 19.760 con effetto, rispettivamente, dal 1° luglio 1980 e dal 1° ottobre 1980.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai dipendenti ed ai pensionati degli enti pubblici, anche non territoriali, aventi titolo alle quote di aggiunta di famiglia secondo la stessa disciplina prevista per il personale statale. Il relativo onere è a carico dei bilanci dei rispettivi enti e gestioni previdenziali.

Articolo 4.

Le maggiorazioni comunque denominate per carichi familiari delle pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero nonchè dalle gestioni pensionistiche dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e delle gestioni pensionistiche obbligatorie dei liberi professionisti, liquidate con decorrenza dal 1° luglio 1980 sono determinate nella stessa misura prevista per i pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Articolo 5.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto-legge per l'anno 1980 in complessive lire 950 miliardi, si provvede quanto a lire 620 miliardi mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della Cassa unica per gli assegni familiari amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenuto anche conto dei maggiori gettiti contributivi derivanti all'Istituto medesimo dalla lievitazione del monte retributivo e, quanto a lire 330 miliardi, mediante corrispondente ri-

duzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1980.

PERTINI

COSSIGA — FOSCHI — LA MALFA —
PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO